

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Ferdinando	ZUCCONI GALLI FONSECA	Primo Pres. Agg.
" Antonio	IANNOTTA	Pres. di Sez.
" Marcello	TADDEUCCI	"
" Renato	SGROI	Consigliere
" Salvatore	NARDINO	Rel. "
" Francesco	AMIRANTE	"
" Massimo	GENGHINI	"
" Vincenzo	CARBONE	"
" Giovanni	OLLA	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 431-93 del R.G. AA.CC., proposto da

B. P., elett.te dom.to in Roma, Via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'avv.to Pietro Morganti che lo rapp.ta e difende per delega a margine del ricorso.

Ricorrente

CONTRO

M. M. P., elett.te dom.ta in Roma, Via Ruffini n. 2-A, presso lo studio dell'avv.to Domenico Arlini che la rapp.ta e difende unitamente all'avv.to Flavio Lai, giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 229-92 della Corte di Appello di Cagliari dep. il 21.10.1992 e notificata il 6.11.1992 (R.G. n. 104-92).

Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 17.3.1995 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Nardino.

Udito l'avv.to Arlini.

Udito il P.M., nella persona del Dr. Mario Di Renzo, Avv.to Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per l'accoglimento del 3 motivo del ricorso assorbente rispetto agli altri.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 1 aprile 1989 il Tribunale di Cagliari, pronunciando sul ricorso di B. P. in data 8 novembre 1988, dichiarò la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra il P. e M. P. M., celebrato in Cagliari con il rito concordatario il 28 dicembre 1963.

Con successiva sentenza definitiva del 27 gennaio 1992 lo stesso Tribunale determinò in L. 1.200.000 l'assegno mensile a carico del P. per il mantenimento dell'ex coniuge, con adeguamento al costo della vita secondo gli indici ISTAT; assegnò la casa coniugale al P., a condizione che alla M. venisse offerto un alloggio di pari caratteristiche idoneo ad ospitare almeno due persone; dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio.

Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 21 ottobre 1992, riformò parzialmente la sentenza di primo grado, determinando in Lire 1.800.000 mensili l'assegno di divorzio a favore della M., con adeguamento annuale in base agli indici ISTAT dal gennaio 1993, ed assegnò alla medesima la casa familiare.

Premessa l'esposizione dei criteri in base ai quali, secondo l'orientamento della giurisprudenza, il giudice deve stabilire la misura dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuto "carattere esclusivamente assistenziale", osservò la Corte che la M. era una casalinga del tutto priva di redditi, che si era unicamente occupata della conduzione della casa familiare e dell'allevamento delle figlie, "consentendo così al marito di potersi dedicare interamente alle sue attività economiche" (gestione di un'impresa di autonoleggio e di un distributore di carburanti in Cagliari con rivendita di autoricambi), produttive di "redditi elevati", mediante i quali il P. aveva acquisito "un consistente patrimonio immobiliare (costituito, oltre che dall'appartamento destinato a casa familiare, da una villetta al mare, da un'autorimessa, da un negozio, da quote ideali di altri immobili e da una villa costruita su un lastrico solare in precedenza acquistato). Tutto ciò dimostrava, secondo i giudici di appello, la "disponibilità di notevoli mezzi finanziari e di "molto denaro liquido", da parte del P., nonché una condizione di "agiatezza e solidità economica" di gran lunga superiore ed in stridente contrasto con l'ammontare del reddito risultante dalle sue dichiarazioni fiscali. Era, pertanto, fondata la doglianza della M. in ordine all'inadeguatezza dell'assegno attribuitole dal Tribunale ed appariva equo determinare in L. 1.800.000 mensili la misura di tale assegno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, "tenuto conto del contributo della M. alla conduzione della famiglia nel corso della vita coniugale durata ventidue anni circa e del contributo alla formazione del cospicuo patrimonio del P."

Quanto alla casa familiare, premesso che sarebbe "affetto da nullità per causa illecita" un preteso (ma non dimostrato) "accordo" tra gli ex coniugi, in forza del quale la M. avrebbe conservato l'uso

dell'abitazione solo durante lo stato di separazione, la Corte cagliaritana ritenne che, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 11 della legge 8 marzo 1987 n. 74, l'assegnazione della casa familiare "non è più configurabile soltanto come strumento di protezione della prole, ma come mezzo atto a garantire anche il conseguimento di altre finalità - quali quella dell'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi anche dopo il divorzio e dell'equità della permanenza di un coniuge nella casa familiare in connessione alle ragioni della decisione ed al favore per il coniuge più debole - (finalità) che sono idonee a prevalere sulla prioritaria tutela della prole solo quando rivestano una valenza nettamente superiore al beneficio che possa derivare ai figli dal permanere nella casa familiare con il coniuge affidatario". In applicazione di tale principio la stessa Corte assegnò la casa familiare alla M., che in essa aveva sempre abitato, "contribuendo al suo acquisto", e con la quale ancora conviveva la figlia maggiorenne Patrizia, giudicando inidonee altre soluzioni abitative proposte dal P., avuto anche riguardo alla necessità di assicurare al coniuge economicamente più debole "un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio".

Contro questa sentenza B. P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

M. P. M. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite in relazione alla questione sollevata con il terzo motivo, concernente l'interpretazione dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (nel testo novellato dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), in ordine alla quale è insorto contrasto nella giurisprudenza della Prima Sezione civile di questa Corte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo mezzo di annullamento, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 5 n. 6 L. 898-70 e succ. modif. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c.)", il ricorrente addebita alla Corte del merito di essere incorsa in "macroscopici errori di valutazione delle emergenze processuali", relativamente agli immobili da lui acquistati o costruiti, e di aver compiuto "una ipervalutazione delle prove offerte dalla M.", trascurando quelle da lui fornite. In particolare i giudici di appello avrebbero omesso di considerare:

- a) che "il garage e il contiguo ufficio in via xxxxx costituiscono beni strumentali dell'impresa familiare del P. e non, pertanto, immobili produttivi di reddito autonomo";
- b) che "per far fronte al pagamento del prezzo di acquisto dei due immobili il P. aveva contratto ben due mutui", dell'importo di 100 e di 70 milioni;

c) che "vi erano prove agli atti, del tutto trascurate, che la grande villa", asseritamente costruita su un lastrico solare, altro non era che "un appartamento di una palazzina, abitata per il resto da altri sette condomini, di circa 100 mq.";

d) che - contrariamente a quanto afferma la sentenza - nelle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio "risultavano dichiarati tutti gli immobili di proprietà del P.", ad eccezione dei beni strumentali dell'impresa familiare.

Tali errori avrebbero impedito alla Corte d'Appello di riconoscere l'attendibilità di dette dichiarazioni e l'avrebbero indotta ad attribuire al P. mezzi finanziari, disponibilità di denaro liquido, "agiatezza e solidità economica" in contrasto con le effettive entrate dichiarate (L. 3.000.000 mensili nette) e, quindi, una "complessiva capacità economica non... individuata nella sua quantificazione, ma nemmeno delineata in relazione al tenore pregresso della famiglia", con conseguente violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11490-90), secondo i quali occorre procedere, "nella prima indagine sull'an", ad uno scrupoloso accertamento della posizione economica del coniuge obbligato "per la individuazione astratta della misura dell'assegno" di divorzio.

Non avrebbe, infine, tenuto conto il giudice a quo della "nascita di una figlia del P. in data 19-7-1988" e del conseguente obbligo del padre di provvedere al di lei mantenimento.

Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia, con riferimento alla determinazione della misura dell'assegno a favore della M., gli stessi vizi di legittimità dedotti con il motivo precedente, assumendo che la Corte cagliaritana avrebbe disatteso anche i principi affermati al riguardo con la menzionata sentenza n. 11490-90, per avere omesso di considerare "l'entità dell'assegno prefigurato in sede di an" nonché "i criteri quantitativi invocabili a favore del P." e l'"incidenza espressamente moderatrice di siffatti criteri". I giudici di appello avrebbero "enfaticizzato il contributo personale ed economico" dato dalla M. "all'andamento familiare ed alla costituzione del patrimonio", compiendo "una vera e propria ipervalutazione delle prove dell'appellante ed una ipoervalutazione delle prove del P.", senza indicare le fonti del loro convincimento e senza tener conto del "conclamato disinteresse della M. all'andamento familiare", accertato in sede di separazione, e delle deposizioni di vari testi, che avevano "confermato il... disinteresse (della stessa M.) e la sua trascuratezza verso il marito e le figlie", delle quali si era dovuto occupare il padre.

La Corte del merito avrebbe inoltre fondato sulla sola testimonianza "compiacente" del fratello della M. il riconoscimento del contributo economico di costei (L. 2 milioni) all'acquisto della casa familiare, ignorando le smentite di "tutti i testi di parte attrice ascoltati sulla circostanza"; avrebbe infine trascurato "il rilevante contributo economico" erogato dal P. alla moglie mediante la corresponsione di un assegno, "sia in sede di separazione che di divorzio", e la concessione del godimento della casa familiare limitatamente al periodo di separazione. Tali elementi "avrebbero

dovuto invece condurre... ad una valutazione dell'incidenza del criterio compensativo in favore del P. e cioè negativa nella quantificazione dell'assegno".

2 - Le censure sopra riferite, che vanno esaminate congiuntamente perché connesse, sono per la maggior parte inammissibili e per il resto infondate.

Nessuna violazione di legge o dei principi sanciti da queste Sezioni Unite con la menzionata sentenza n. 11490-90 è addebitabile alla Corte del merito, la quale si è anzi puntualmente uniformata ai criteri indicati in detta pronuncia sia per quanto concerne l'accertamento della "inadeguatezza dei mezzi" economici del "coniuge richiedente" sia relativamente alla determinazione della misura dell'assegno. Invero, i giudici di appello hanno riconosciuto il diritto della M. all'assegno di divorzio in base al rilievo che costei è una casalinga del tutto priva di redditi e di risorse economiche per essersi "sempre occupata esclusivamente della conduzione della casa familiare e dell'allevamento delle figlie". Sulla totale impossidenza della M., del resto, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione specifica, sicché deve ritenersi ormai coperta dal giudicato l'affermazione dell'obbligo del P. di corrispondere l'assegno all'ex coniuge.

Anche in punto al quantum debeatur la sentenza impugnata si sottrae alle inconsistenti critiche del ricorrente.

Poiché nessuna comparazione era, nella specie, possibile tra le condizioni economiche ed i mezzi patrimoniali delle parti, attesa la già rilevata impossidenza della M., la Corte cagliaritano ha accertato, sulla base di non contestate prove documentali (rogiti di acquisto), che il P. è proprietario di numerosi immobili, tutti acquistati o costruiti in costanza di matrimonio, di ciascuno dei quali la sentenza indica puntualmente l'ubicazione, la consistenza ed il valore. È inoltre pacifico che il P. esercita varie attività economiche produttive di reddito, quali la gestione di un'impresa di autonoleggio e di un distributore di carburanti in Cagliari con vendita di autoricambi. Su questi elementi la Corte d'Appello ha fondato l'affermazione che il P. dispone di rilevanti mezzi finanziari, che gli hanno consentito di costituire e di accrescere il cospicuo patrimonio immobiliare di cui si è detto. E coerente con tali risultanze è la conclusione che il ricorrente gode di una "solidità economica" e di uno stato di "agiatezza" ben superiori a quelli consentiti dal reddito fiscalmente dichiarato.

Logico corollario di tali premesse è anche la misura dell'assegno, stabilita dalla Corte d'Appello in L. 1.800.000 mensili sulla base delle indicazioni emergenti dalla citata sentenza n. 11490-90 e degli elementi di valutazione di cui all'art. 5 della legge n. 898-70 (nel testo novellato dall'art. 10 della legge n. 74-87). La decisione impugnata richiama, infatti, l'esigenza di assicurare al "coniuge economicamente più debole" un tenore di vita analogo a quello (confacente all'accertato grado di agiatezza della famiglia) goduto durante il matrimonio; ricorda il contributo personale dato dalla M. alla "conduzione della casa familiare" ed alla "formazione del patrimonio del P.", il quale, grazie anche

a tale contributo, potè dedicarsi alle sue lucrose attività imprenditoriali e ricavarne le risorse necessarie per l'acquisto degli immobili a lui solo intestati; richiama in particolare l'apporto economico (nella misura di L. 2.000.000, il cui potere di acquisto va riferito al 1973) offerto al marito dalla M. in occasione della compravendita della "prima unità immobiliare", costituita dall'appartamento in Cagliari poi destinato ad "abitazione coniugale"; riferisce infine la lunga durata del matrimonio ("ventidue anni") come elemento concorrente ai fini della determinazione del giusto assegno spettante alla M..

Tutto ciò considerato, si deve decisamente escludere la sussistenza dei dedotti vizi di legittimità, sia sotto il profilo del rispetto delle norme e dei principi giuridici che regolano la materia in esame, sia con riferimento all'adeguatezza e coerenza logica della motivazione.

Per il resto le censure del ricorrente, come dettagliatamente riferite nella precedente parte narrativa, lungi dal contrastare validamente le risultanze di fatto poste dai giudici di appello a fondamento della loro pronuncia, confermano la correttezza logico-giuridica degli accertamenti insindacabilmente compiuti dagli stessi giudici e rivelano fin troppo scopertamente il tentativo di coinvolgere questa Corte in un inammissibile riesame del merito della controversia, allo scopo di ottenere una diversa e più favorevole valutazione in ordine al valore degli immobili, alla loro destinazione, all'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi del P., alla veridicità delle testimonianze relative alla partecipazione della M. all'acquisto della "casa coniugale", alla rilevanza del contributo di costei alla conduzione della famiglia e perfino alle cause che hanno condotto al fallimento del matrimonio. Questo tentativo non può essere - ovviamente - assecondato. I primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, rigettati.

3.1 - Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 6 n. 6 L. 898-70 e succ. modif. e agli artt. 115 e 116 c.p.c.)", propone all'esame della Corte la questione concernente la possibilità di assegnare la casa familiare al coniuge divorziato, privo di diritti sull'immobile, che non sia affidatario di prole minorenni nè convivente con figli maggiorenni economicamente non autonomi.

Come si è accennato, sulla soluzione di questo problema, alla luce della normativa introdotta dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (che ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898) la Prima Sezione Civile della Corte ha pronunciato decisioni contrastanti.

3.2 - Il ricorrente censura la sentenza di appello, con la quale la casa familiare è stata assegnata alla M., sotto un triplice profilo:

a) per aver ritenuto indimostrato - e comunque nullo - l'"accordo", intervenuto tra i coniugi in sede di separazione personale, secondo il quale l'abitazione della M. in detta casa sarebbe stata limitata al

periodo della separazione: tale statuizione contrasterebbe, secondo il ricorrente, con le risultanze probatorie e con l'orientamento della giurisprudenza;

b) per avere assegnato la casa familiare, di esclusiva proprietà del P., alla ex moglie, nonostante che costei non fosse affidataria di figli minori e convivesse - peraltro sporadicamente - con una figlia maggiorenne economicamente indipendente in violazione del disposto del novellato art. 6, comma 6, della legge n. 898-70, come interpretato da recenti pronunce di questo Supremo Collegio;

c) per avere, comunque, errato nel valutare a favore della M. "le ragioni della decisione" e nel considerare costei come "coniuge più debole", pur essendole stato attribuito un congruo assegno ed "offerta la possibilità di abitare altro appartamento idoneo per dimensione e collocazione".

3.3 - Nell'ordine logico delle doglianze proposte preliminare è quella sub b), con la quale si prospetta la questione che ha dato origine al cennato contrasto di giurisprudenza e la cui soluzione presenta carattere potenzialmente assorbente.

Com'è noto, l'art. 6 della legge n. 898-70, che regola i rapporti tra genitori divorziati e figli, nella sua formulazione originaria, non conteneva alcuna disposizione che attribuisse esplicitamente al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge che non vantasse alcun diritto - reale o personale - sull'immobile, diversamente da quanto disposto, in materia di separazione dei coniugi, dall'art. 155, comma 4, cod. civ., il quale, nel testo novellato dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 36 L. 19 maggio 1975 n. 151), sotto il titolo "provvedimenti riguardo ai figli", stabilisce che "l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli".

Nè alcuna specifica disposizione al riguardo è contenuta nella legge 1 agosto 1978 n. 436, "integrativa" della legge n. 898-70.

L'interpretazione dell'art. 155 cod. civ. e la questione dell'applicabilità di tale norma anche in materia di divorzio hanno formato oggetto di un ampio dibattito dottrinario, tuttora assai vivo, e di non univoche decisioni della giurisprudenza di legittimità, in relazione alle quali si è reso necessario un duplice intervento di queste Sezioni Unite (sent. n. 2494 del 23 aprile 1982 e n. 4089 del 28 aprile 1987). Anche la Corte Costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi su un aspetto di tale problematica diverso ma connesso a quello su cui verte il presente giudizio (v. sent. n. 454 del 27 luglio 1989 e ord. n. 20 del 23 gennaio 1990).

3.4 - Con la prima delle indicate pronunce (n. 2494-82) le Sezioni Unite, prestando adesione all'indirizzo all'epoca prevalente della giurisprudenza e confutando analiticamente le argomentazioni addotte a sostegno dell'orientamento contrario, ha - tra l'altro - affermato che l'art. 155 - comma 4 cod. civ ha carattere eccezionale ed ha riguardo esclusivamente all'interesse della prole, sicché esso non è applicabile analogicamente - e neppure in via di interpretazione estensiva - al di fuori della fattispecie espressamente prevista, della quale l'esistenza della prole (minorenne) e l'esigenza di

provvedere all'affidamento della medesima "assumono il ruolo di elementi costitutivi, nel senso che solo con il concorso di essi... è dato di estromettere dalla casa familiare il coniuge che ne sia titolare, dandola in godimento al coniuge affidatario".

Precisa la sentenza che, in difetto di tali "presupposti attributivi del potere di disporre della casa familiare", il giudice potrebbe disapplicare il criterio "preferenziale" (ma non rigidamente vincolante) dettato dall'art. 155 - comma 4 cod. civ. e "decidere di non assegnare la casa, lasciandola nella disponibilità del coniuge titolare non affidatario", in vista di "altre soluzioni possibili più vantaggiose per la prole". Ha osservato inoltre la Corte che - contrariamente a quanto ritenuto in alcune sentenze - il potere di assegnare la casa al coniuge non affidatario della prole non può essere desunto dall'art. 156 - comma 1 cod. civ., poiché non è consentito al giudice imporre, "invito debitore, l'adempimento in modo diretto" - invece che mediante prestazione pecuniaria - dell'obbligo, sancito da detta norma, di somministrare al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione e privo di adeguati redditi propri, "quanto è necessario al suo mantenimento".

A questi principi si è uniformata, pur se con qualche non significativa deviazione in fattispecie particolari, la giurisprudenza successiva, la quale in netta prevalenza ha confermato che la casa familiare non può essere assegnata al coniuge separato che non vanti su di essa alcun diritto e che non abbia la qualità di "affidatario" dei figli.

3.5 - L'ulteriore contrasto insorto circa l'applicabilità, in caso di divorzio, della disposizione dettata dall'art. 155 - comma 4 cod. civ. nella contigua materia della separazione personale dei coniugi è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4089-87, che ha risolto in senso positivo l'anzidetta questione.

È importante sottolineare che la pronuncia sopra menzionata conferma (sulla base della normativa anteriore alla novella di cui alla legge n. 74-87) che il potere del giudice di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario di figli minori è in funzione dell'interesse esclusivo della prole, e non della "necessità di mantenimento del coniuge incolpevole"; che l'esistenza di figli minori da affidare ad uno dei coniugi costituisce "l'unico presupposto" dell'assegnazione, il quale "assume rilievo essenziale sia quanto alla costituzione che alla durata" del relativo diritto; che la ratio della "preferenza" indicata dalla legge deve ravvisarsi nell'esigenza di "assicurare una pronta e conveniente sistemazione dei minori con l'affidatario, di impedire che essi, oltre al trauma della separazione dei genitori, abbiano a subire anche quello dell'allontanamento dall'ambiente in cui vivono e, infine, di favorire la continuazione della convivenza tra loro"; che questa ratio è identica in caso di separazione dei coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che "non vengono meno", in quest'ultima ipotesi, ma "si fanno anzi più pressanti" le anzidette esigenze della prole.



3.6 - Il 12 marzo 1987, nelle more tra la data della deliberazione (27 novembre 1986) e quella della pubblicazione (28 aprile 1987) della sentenza n. 4089-87, è entrata in vigore la legge 6 marzo 1987 n. 74, recante "nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (della quale la sentenza appena citata non ha tenuto conto).

L'art. 11 di detta legge, nel sostituire l'intero art. 6 della legge n. 898-70, ha introdotto esplicitamente nella disciplina del divorzio l'istituto dell'assegnazione della casa familiare, così disponendo al sesto comma:

"L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile".

Come chiaramente si evince dal suo testo, la norma riproduce il precetto fondamentale dell'art. 155 - comma 4 cod. civ., con l'aggiunta di alcune significative innovazioni, le quali consistono:

- a) nell'estensione della tutela dell'interesse della prole ai figli maggiorenni, con l'attribuzione al giudice del potere di disporre l'assegnazione della casa familiare al "genitore" con il quale essi convivono, ancorché non sia (o non sia più) affidatario di figli minori;
- b) nell'imporre al giudice di tener conto "in ogni caso", ai fini dell'assegnazione, delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione (elementi che non figurano nell'art. 155 - comma 4 cod. civ. e che erano anzi ritenuti estranei alla ratio di tale norma) nonché di favorire il coniuge più debole;
- c) nel rendere opponibile ai terzi acquirenti il provvedimento di assegnazione della casa familiare, "in quanto trascritto" (opponibilità che veniva invece esclusa dalla giurisprudenza).

3.7 - Sull'interpretazione del nuovo testo dell'art. 6, comma sesto, della legge n. 898-70 e sulla portata delle modifiche introdotte dall'art. 11 della legge n. 74-1987 la dottrina ha espresso opinioni non concordi. Alcuni Autori hanno, infatti, ritenuto che il legislatore del 1987 avesse inteso tradurre in norma giuridica l'orientamento - disatteso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità - secondo cui già la disciplina codicistica della separazione, ritenuta estensibile al divorzio, non escluderebbe, ma anzi implicherebbe necessariamente il potere del giudice di assegnare la casa familiare - come soluzione alternativa (pure se subordinata) a quella "preferenziale" - anche al coniuge non affidatario della prole, quanto meno come modalità di esecuzione dell'obbligo, posto a carico di uno dei coniugi, di fornire all'altro "quanto è necessario al suo mantenimento", ai sensi dell'art. 156 cod. civ. - Diverso avviso ha invece manifestato altra parte della dottrina secondo la quale l'art. 11 della legge n. 74-1987 non ha modificato i presupposti e i limiti del potere del giudice nè la natura e la funzione dell'istituto

dell'assegnazione, come individuati in relazione all'art. 155 - comma 4 cod. civ.; sicché neppure nella nuova formulazione l'art. 6 - comma 6 della legge n. 898-70 consente di assegnare la casa familiare al coniuge non titolare di diritti sull'immobile, che non sia affidatario della prole minorenni o convivente con figli maggiorenni economicamente non autonomi, dovendosi provvedere alle esigenze di tal coniuge, ove sussistano le condizioni di legge, a mezzo della corresponsione dell'assegno di divorzio.

3.8 - Le diverse opzioni ermeneutiche espresse dalla dottrina hanno trovato eco puntuale nella giurisprudenza, nella quale si sono formati due contrastanti indirizzi sulla soluzione del problema innanzi cennato.

La sentenza n. 5632 del 9 giugno 1990, ponendo a confronto la previgente normativa (mutuata dall'art. 155 - comma 4 cod. civ. in forza del rinvio non recettizio contenuto nell'art. 12 della legge n. 898-70) con quella introdotta dall'art. 11 della legge n. 74-1987, ha ritenuto che la nuova formulazione del sesto comma dell'art. 6 L. n. 898-70 "denota una modifica" della precedente "impostazione normativa": "l'assegnazione è ancora considerata strumento di garanzia e protezione della prole", ma "è riguardata non più soltanto ed unicamente in funzione di tal fine", bensì anche "come mezzo atto a garantire il conseguimento di altre finalità, e precisamente di quelle - espressamente indicate - dell'equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi anche dopo il divorzio, dell'equità della permanenza di un coniuge nella casa familiare in connessione alle ragioni della interruzione della comunione materiale e spirituale, e del favore verso il coniuge più debole". Peraltro - precisa la sentenza - "queste finalità non vengono totalmente equiparate e poste sullo stesso piano, perché viene comunque conservata prevalenza alla tutela della prole". Pertanto, "nel provvedere sull'assegnazione, il giudice del divorzio non si può più limitare a considerare gli interessi della prole ed a decidere con esclusivo riguardo a quel parametro", ma "deve valutare anche le altre finalità, raffrontandole con l'esigenza della protezione della prole e disporre l'assegnazione in funzione di quella che, dalla comparazione, risulti più meritevole di appagamento; con l'avvertenza tuttavia che la priorità accordata alla tutela della prole importa che l'assegnazione all'affidatario può essere condizionata dalle altre finalità solo quando queste rivestano una valenza nettamente superiore al beneficio che i figli possono conseguire, sui piani morale e patrimoniale, dal permanere con il coniuge nella casa familiare".

Tale sentenza ritiene, dunque, in via di principio - pur se con le puntualizzazioni ed i limiti innanzi riferiti - che il novellato art. 6 - comma 6 della legge n. 898-70 attribuisca al giudice del divorzio il potere - non concessogli dall'art. 155 comma 4 cod. civ.

- di assegnare la casa familiare anche al coniuge non affidatario della prole o non convivente con figli maggiorenni economicamente non autonomi, quando ritenga nettamente prevalenti, rispetto alla

(ancora prioritaria) finalità di tutela della prole, le esigenze del coniuge economicamente più debole alla stregua dei criteri di valutazione dettati dalla norma.

Va segnalata come sostanzialmente conforme al predetto indirizzo, pur se si pone in un diverso ordine di idee, la sentenza n. 8699 del 24 agosto 1990, pronunciata peraltro in materia di separazione personale. In una particolare fattispecie in cui - in assenza di prole (alla quale la sentenza non dedica alcun cenno) - la casa familiare era stata assegnata alla moglie, nuda proprietaria e cusufruttuaria (con il marito) dell'immobile, la Corte ha rigettato il ricorso dell'altro coniuge (il quale non si doleva "dell'assegnazione in sé ma del fatto di essere stato privato, senza corrispettivo, del godimento del bene"), osservando che la tesi, in precedenza minoritaria e disattesa da S.U. n. 2494-82, secondo la quale sarebbe possibile assegnare la casa familiare "(anche) al coniuge non affidatario (né titolare), quale modalità attuativa dell'obbligo di mantenimento", "fruisce ora di un sussidio testuale non trascurabile", costituito dal "nuovo testo dell'art. 6 L. 898-70, novellato dall'art. 11 della legge n. 74-1987".

Secondo tale pronuncia, il sesto comma dell'art. 6, nella nuova formulazione, ha "normativizzato la tesi che la preferenza accordata al coniuge affidatario non esaurisce le ipotesi in cui può aversi assegnazione della casa familiare, dovendosi a questo fine tenere - tra l'altro - conto, "in ogni caso", delle condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole". La novella, pur riguardando "specificamente i coniugi divorziati...", si iscrive in quei vincoli di solidarietà patrimoniale che sopravvivono al divorzio e che, a più forte ragione, non possono considerarsi cessati o assumere valenze deteriori in caso di separazione". "In questo quadro" - conclude la sentenza - "non appare più sostenibile il carattere eccezionale dell'art. 155 - 4 comma cod. civ., del quale s'impone, dunque, per esigenze sistematiche, una interpretazione più duttile, aderente al principio costituzionale di parità di trattamento e, per questo, non preclusiva della possibilità di assegnare a titolo di mantenimento la casa familiare anche al coniuge separato non titolare né affidatario".

Merita infine un cenno la sentenza n. 7865 del 26 settembre 1994, pronunciata in una controversia in cui si discuteva della legittimità dell'attribuzione all'ex moglie, già assegnataria della casa familiare e affidataria della prole, di "una somma integrativa dell'assegno di mantenimento, come equivalente del mancato godimento" dell'alloggio (da lei restituito all'ex marito a seguito di trasferimento di residenza).

Malgrado la limitatezza del thema decidendum, la sentenza ha ricostruito l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare, nei suoi vari aspetti, ed ha affermato - tra l'altro - che "l'attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare costituisce un provvedimento di contenuto economico avente funzione alternativa o sussidiaria rispetto alla

determinazione dell'assegno": detto provvedimento configura, quindi, secondo il Collegio giudicante, "una componente in natura dell'obbligo di mantenimento".

3.9 - Espressione dell'opposto orientamento sul problema in esame sono le sentenze n. 11788 dell'11 dicembre 1990 e n. 12428 del 20 novembre 1991 nonché (per alcuni spunti della motivazione) la sentenza n. 13126 dell'11 dicembre 1992.

La prima di tali pronunce (n. 11788-90) afferma che "la nuova norma" (art. 6 comma 6 L. n. 898-70 nel testo di cui all'art. 11 L. n. 74-1987), "per esigenze di tutela degli interessi dei figli, espressamente recepisce nella disciplina del divorzio l'istituto di cui all'art. 155 - 4 comma cod. civ. circa il potere del giudice della separazione di disporre del godimento della casa familiare in deroga al titolo di proprietà o di altro diritto reale o obbligatorio implicante il godimento dello stesso (istituto peraltro ritenuto applicabile dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4089 del 28 aprile 1987, anche nel vigore dell'originario testo della legge n. 898 del 1970); la norma medesima equipara poi il caso in cui siano presenti figli minori a quello in cui ci siano figli maggiorenni, ancora conviventi, ed introduce, per tutte e due le ipotesi, concorrenti parametri per indirizzare le valutazioni del giudice, ma non tocca il presupposto per l'insorgenza del suddetto potere, vale a dire la presenza della prole". Con più ampia ed articolata motivazione la sentenza n. 12428-91 riconosce, sulla scorta di Cass. n. 5632-90 (espressamente richiamata), che il legislatore del 1987, imponendo al giudice, "in ogni caso", una più complessa valutazione degli interessi coinvolti nella vicenda dell'assegnazione della casa familiare, ha considerato questo istituto, "oltre che quale misura di garanzia e di protezione dei figli, anche come strumento volto a consentire un certo equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi e al tempo stesso ad assicurare una soluzione sostanzialmente equa, in quanto correlata alle ragioni della decisione, nonché a favorire il coniuge più debole". Ma da questa comune premessa la Corte trae conclusioni divergenti da quelle raggiunte con la sentenza n. 5632-90, affermando che il conseguimento delle "ulteriori finalità" indicate nel nuovo testo dell'art. 6 comma 6 della legge n. 898-70 non consente di "prescindere dalla qualità di genitore affidatario di figli minori o convivente con figli maggiori di età (ma economicamente dipendenti)". "Al contrario" - prosegue la sentenza - "la norma deve essere intesa nel senso che l'affidamento di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni (ma non autonomi) costituisce elemento necessario, ma non più sufficiente, per ottenere, da parte del coniuge non titolare del diritto di proprietà o di godimento sull'immobile, l'assegnazione della casa familiare". Vengono poi analiticamente esposte le molteplici ragioni "di carattere formale e logico-sistematico" che confortano la soluzione adottata, secondo la quale, anche nel vigore della legge n. 74-1987 (come per l'innanzi in base alla disposizione dell'art. 155 - comma 4 cod. civ.) il giudice del divorzio "non può disporre detta assegnazione ove difetti la qualità di affidatario di figli

minori o di convivente con figli maggiori del soggetto non titolare del diritto di proprietà o di godimento".

La sentenza n. 13126-92, infine, ribadendo un'affermazione già contenuta in Cass. n. 12428-91, conferma la "natura eccezionale della disposizione del (nuovo) art. 6 - comma 6 della legge n. 898-70 e ritiene che la costituzione di un "diritto personale di abitazione" in favore del coniuge assegnatario della casa familiare (il quale non vanti alcun diritto di proprietà o di godimento dell'immobile) sia inquadrabile nei "limiti che possono essere apposti alla proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale (art. 42 - 2 comma Cost.)".

4.1 - Il Collegio ritiene di dover prestare adesione al secondo degli indirizzi innanzi illustrati, condividendo le ragioni di fondo che lo sorreggono, compiutamente esposte nella sentenza n. 12428-91.

Non appare, invece, adeguatamente giustificato l'opposto orientamento, che comprende, tra le innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 74-1987, l'attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa familiare, indipendentemente dall'esistenza e dall'affidamento della prole (o dalla convivenza con figli maggiorenni non autonomi), in funzione della posizione di "debolezza" economica del coniuge beneficiario del relativo provvedimento ovvero come modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento.

A ben guardare, tali conclusioni risultano sostanzialmente apodittiche, quando non costituiscono - in tutto o in parte - degli obiter dicta (come nelle sentenze n. 8699-90 e 8765-94, avuto riguardo alle fattispecie con esse decise).

Non è, invero, contestabile che il godimento della casa familiare costituisca un "valore economico" (corrispondente - di regola - al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile) e che di tale valore il giudice debba tener conto ai fini della determinazione (o della revisione) dell'assegno dovuto ad uno dei coniugi e del complessivo assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati o divorziati, nella prospettiva della realizzazione di un giusto equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi, anche dopo il divorzio, e del "favor" per il coniuge più debole. Ma il corretto rilievo di questa finalità, sicuramente perseguita dall'art. 11 L. n. 74-1987 e dalla legge nel suo complesso, non sembra sufficiente a dare fondamento all'interpretazione - qui non condivisa - della norma in esame, e tanto meno a dimostrare che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare possa essere, in via di principio, utilizzato in funzione non solo integrativa, ma anche alternativa rispetto all'assegno di divorzio.

Quest'ultima affermazione deve essere, invero, disattesa, se con essa si intende riaccreditare l'opinione secondo la quale il giudice potrebbe disporre l'assegnazione come modalità "diretta" (o in natura) di esecuzione dell'obbligo, posto a carico di uno dei coniugi, di somministrare all'altro, privo di "mezzi adeguati", un assegno periodico. Questa tesi - come già si è detto - è stata respinta dalle

Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2494-82 e dalla quasi unanime giurisprudenza successiva, sulla base di argomenti che, sebbene svolti prevalentemente in relazione al disposto degli artt. 155 e 156 cod. civ., conservano piena validità anche con specifico riferimento all'analogo istituto previsto dall'art. 5 della legge n. 898-70 (nel testo sostituito dall'art. 10 della legge n. 74-1987). Non si ravvisano, quindi, ragioni per discostarsi dal consolidato insegnamento per il quale l'obbligo in questione deve essere adempiuto - salvo diverso accordo tra le parti, non contrastante con l'interesse della prole - mediante la corresponsione dell'assegno nella misura stabilita, non avendo il giudice il potere di imporre all'obligato prestazioni "dirette" diverse da quella pecuniaria (cfr., oltre a S.U. n. 2494-82, Cass. nn. 179, 2838, 6424, 6550 del 1987; n. 3100 del 1989; nn. 901, 5384, 6774 del 1990; nn. 6428, 12428 del 1991; n. 8426 del 1994 ed altre conformi).

Anche la sentenza n. 5632-90, che ha tentato di meglio definire il contenuto e gli effetti della "modifica della... impostazione normativa" precedente, operata dall'art. 11 della legge n. 74-1987, non estende l'indagine ermeneutica oltre il mero dato letterale, ancorandone il risultato alla "formulazione dell'art. 6 - comma 6 L. n. 898-1970 dopo la novella del 1987", senza verificarne la fondatezza alla luce degli altri criteri di interpretazione della legge (logico-sistematico, storico, teleologico), ai quali è indispensabile far ricorso in presenza di un dettato normativo che -come quello in esame - non si segnala per chiarezza, precisione ed univocità, come autorevole dottrina ha rilevato.

4.2 - Ciò precisato, il Collegio ritiene che, ai fini della corretta soluzione del problema ermeneutico oggetto del contrasto, sia necessario inquadrare il disposto del novellato art. 6 comma sesto, della legge n. 898-70 nel contesto normativo, dottrinario e giurisprudenziale esistente all'epoca dell'approvazione e pubblicazione della legge n. 74 del 1987, caratterizzato (come si è riferito nel par. 3) da carenze normative, diversità di opinioni e persistenti oscillazioni della giurisprudenza, che non giovavano alla certezza del diritto in un settore di grande rilevanza sociale, come quello del divorzio. In questo quadro si inserisce l'intervento legislativo di riforma della disciplina del divorzio; la quale, con il nuovo testo dell'art. 6, comma sesto, della legge n. 898-70, perseguiva dichiaratamente il duplice scopo, espresso nei lavori parlamentari: a) di "adeguare la disciplina relativa ai rapporti tra genitori e figli, dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle regole introdotte nell'art. 155 del codice civile a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 nonché a quelle previste nella più recente normativa in materia di adozione e di affidamento dei minori"; b) di "superare difficoltà interpretative emerse in questi anni", mediante l'inserimento nella legge sul divorzio di una disposizione che, "analogamente a quanto previsto nella disciplina relativa alla separazione personale tra coniugi", riconfermava "la preferenza per il genitore cui vengono affidati i figli, dando peraltro rilievo all'effettiva convivenza e alla dipendenza economica eventualmente

presenti anche dopo il raggiungimento della maggiore età..." (v. relazione della 2 Commissione Permanente del Senato della Repubblica 12 febbraio 1987, pagg. 12-13).

In coerenza con questi intenti e con il modello normativo prescelto (art. 155, quarto comma, cod. civ.), la disposizione sull'assegnazione della casa familiare venne collocata nell'art. 6 della legge n. 898-70, fra quelle destinate a regolare i "rapporti tra genitori e figli"; e - come si è già osservato - venne riprodotto quasi testualmente il precetto fondamentale dell'art. 155 - comma 4 cod. civ., con la sostituzione della qualifica "coniuge" con quella di "genitore" (cui vengono affidati i figli) per indicare il destinatario del provvedimento di assegnazione: il che sembra accentuare il proposito di conservare la tradizionale correlazione di detto provvedimento alla funzione dell'affidamento, svolta appunto dall'assegnatario in quanto genitore e nell'interesse della prole, non già alla posizione di coniuge, titolare di diritti propri in dipendenza del divorzio.

Questi elementi di natura storico-formale, letti alla luce della menzionata relazione parlamentare, forniscono un primo indizio - non risolutivo ma neppure trascurabile - della volontà del legislatore di non svincolare l'assegnazione, in materia di divorzio, da quello che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di separazione tra i coniugi, era considerato il presupposto indefettibile del provvedimento giudiziale e della stessa insorgenza del potere del giudice di provvedere autoritativamente in ordine all'uso della casa familiare, anche in deroga al diritto di proprietà o di godimento del coniuge titolare: ossia che il beneficiario dell'assegnazione fosse affidatario della prole, nell'esclusivo interesse della quale si riteneva attribuito al giudice l'eccezionale potere di comprimere il diritto del titolare sull'immobile, privandolo temporaneamente della facoltà di godimento.

Il sesto comma dell'art. 6 considera ancora prioritario e preminente questo interesse, la cui tutela è anzi estesa ai figli maggiorenni privi, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri; ed in funzione di esso la norma orienta "a preferenza" la decisione del giudice, pur se gli impone di valutare, ai fini dell'assegnazione, anche altri elementi (le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni del fallimento del matrimonio) con l'obiettivo di favorire il coniuge più debole.

All'unico presupposto dell'assegnazione giudiziale, costituito secondo l'art. 155 cod. civ. dall'affidamento di figli minori, la nuova norma ne aggiunge, dunque, un altro, in posizione paritaria ed alternativa, consistente nella convivenza con figli maggiorenni economicamente non autonomi. Questo soltanto si evince con sufficiente chiarezza dal testo della norma; la quale non fornisce, invece, sul piano letterale e formale, significative indicazioni circa la presunta intenzione del legislatore non già di "adeguare" (come si legge nei lavori parlamentari) la disciplina dell'assegnazione della casa familiare in materia di divorzio a quella codicistica, assunta a modello, vigente in tema di separazione (pur con le importanti innovazioni in precedenza segnalate), ma di sovvertire - in un certo senso - i

principi di quest'ultima normativa, disancorandola dal presupposto che ne condiziona l'applicazione e conferendo al giudice il potere discrezionale ed illimitato di assegnare la casa familiare anche fuori delle due ipotesi espressamente previste dall'art. 6, in considerazione della sola posizione di "debolezza" del coniuge assegnatario, desunta dai generici indici indicati dalla stessa norma: con il che il coniuge più debole sarebbe divenuto - indirettamente e quasi surrettiziamente - uno dei possibili beneficiari del provvedimento di assegnazione per il soddisfacimento di esigenze proprie; e lo stesso istituto dell'assegnazione, pur essendo previsto da una norma compresa tra quelle che regolano i rapporti tra genitori e figli, avrebbe acquistato un'autonomia che ad esso la giurisprudenza non riconosce in relazione al parametro normativo di riferimento (art. 155 - 4 comma cod. civ.).

4.3 - L'inaccettabilità di questi ultimi assunti trae conferma dall'indagine ermeneutica condotta alla stregua dei criteri logico e sistematico.

Poiché lo scopo della introduzione della norma sull'assegnazione, nel contesto dell'art. 6, era quello - enunciato nella relazione al Senato - di "superare le difficoltà interpretative" emergenti dal dibattito dottrinario e dalle contrastanti posizioni della giurisprudenza (giòva ricordare che solo con la sentenza delle SS.UU. n. 4089-87, successiva all'entrata in vigore della legge, venne risolto il contrasto circa l'applicabilità dell'art. 155 cod. civ. in materia di divorzio), non è pensabile che il legislatore del 1987 ignorasse i principi affermati fin dal 1982 o rimasti sostanzialmente immutati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura, alla funzione ed ai limiti di applicazione della norma che intendeva recepire e che poi ha effettivamente trasfuso nella legge n. 898-70, contestualmente eliminando il rinvio - contenuto nell'art. 12 di questa legge e divenuto non più necessario - all'art. 155 cod. civ.

- Si tratta dei principi riassuntivamente riferiti nel par. 3.4 e che si intendono qui richiamati.

Ad avviso del Collegio, se il legislatore non avesse condiviso la consolidata interpretazione dell'art. 155, quarto comma, cod. civ. o avesse comunque voluto introdurre nella disciplina del divorzio regole diverse da quelle enunciate in tema di assegnazione della casa familiare da questa Corte, con l'autorevole avallo delle Sezioni Unite, avrebbe certamente espresso in termini espliciti ed inequivoci un simile intendimento; e non avrebbe dichiarato, nella menzionata relazione al Senato, il proposito di "adeguare" la normativa in materia di divorzio a quella della separazione tra i coniugi.

Convalida tale convincimento la considerazione che lo stesso legislatore della riforma non ha mancato di esternare con chiarezza e precisione la propria volontà, nello stesso sesto comma dell'art. 6, in ordine ai precetti effettivamente innovativi rispetto alla norma codicistica recepita: e precisamente nello stabilire, come ulteriore ed alternativo presupposto dell'assegnazione giudiziale della casa (non previsto dall'art. 155 cod. civ.), la convivenza del genitore assegnatario con figli maggiorenni e nel sancire l'opponibilità ai terzi (prima negata dalla giurisprudenza) del provvedimento di assegnazione



(norma poi estesa alla separazione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 1989).

Nè validi argomento in contrario possono desumersi da un passo della citata relazione al Senato (tralaticciamente ripetuta in alcune sentenze ed enfatizzata da una parte della dottrina) in cui si afferma che "la preferenza accordata a favore del coniuge affidatario di figli minori non esaurisce le ipotesi in cui può aversi assegnazione della casa familiare".

A prescindere dalla ben nota inidoneità dei lavori preparatori ad accreditare una interpretazione della legge che non trovi sicuro sostegno nel testo definitivamente approvato dalle Camere, l'espressione sopra riportata trova ragionevole spiegazione nel fatto che all'affidamento dei figli minori, che secondo l'art. 155 cod. civ. costituiva l'unica ipotesi di assegnazione, il sesto comma del novellato art. 6 ne ha aggiunta un'altra, consentendo l'assegnazione della casa familiare anche a favore del genitore convivente con figli maggiorenni economicamente non indipendenti; sicché risulta effettivamente ampliata la sfera di applicabilità della norma, rispetto a quella dell'art. 155 cod. civ. -.

È opportuno aggiungere - per quel che può valere - che la stessa relazione sembra limitare gli effetti della più articolata valutazione imposta al giudice ai fini dell'assegnazione, precisando che il Tribunale deve favorire il coniuge più debole "alla luce del valore economico riconoscibile al godimento della casa familiare, valutando le condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni che hanno condotto alla crisi irreversibile del matrimonio".

4.4 - Ad un'ultima riflessione offre lo spunto un significativo passaggio della sentenza delle SS.UU. n. 2494-82 (opportunamente valorizzato nella sentenza n. 12428-91), e precisamente quello in cui si pone in rilievo che "il diritto di uso dell'abitazione, se costituito in situazioni diverse dall'affidamento della prole, subirebbe una radicale modificazione", non solo perché "non sarebbe più correlato alle necessità di allevamento e di educazione dei figli minorenni", ma anche perché l'assegnazione finirebbe in tal caso con l'assumere "una durata tendenzialmente pari alla vita del coniuge assegnatario", in palese contrasto con l'originaria previsione normativa che, subordinando il provvedimento di assegnazione all'"affidamento" della prole, implicitamente limitava al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo dei figli il diritto di uso dell'abitazione da parte del beneficiario.

Il sesto comma dell'art. 6 della legge n. 898-70, nell'attuale formulazione, provoca un ulteriore vulnus alla facoltà di godimento dell'immobile da parte del titolare del relativo diritto, prolungando l'uso della casa, da parte del coniuge assegnatario, fino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli maggiorenni conviventi ed introducendo in tal modo nella disciplina dell'assegnazione un elemento di aleatorietà e di discrezionalità che certamente non giova alla certezza dei rapporti tra gli ex coniugi e nei riguardi dei figli relativamente alla durata dell'assegnazione.

Ma se questa conseguenza dell'ampliamento della sfera di tutela dei figli non può non essere accettata, ancorché produttiva di prevedibili inconvenienti, sembra doversi escludere che con la stessa disposizione si sia voluto determinare, senza una previsione espressa ed assolutamente univoca al riguardo, una ulteriore e più grave compressione del diritto di proprietà e di godimento dell'immobile, svincolando l'assegnazione da qualsiasi limite temporale predeterminato (o ragionevolmente determinabile) per la sola considerazione della "debolezza" economica di uno dei coniugi, per sopperire alla quale la legge non manca di apprestare adeguati (ma diversi) strumenti di tutela.

5.1 - Ritiene, in conclusione, la Corte che numerosi e convergenti risultanze dell'indagine ermeneutica confortino la soluzione accolta, alla stregua della quale vanno ribaditi e confermati i fondamentali principi enunciati nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 2494-82 (nonché, in parte, nella successiva sentenza n. 4089-87), ovviamente adattati alle innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, come innanzi puntualizzate, tra le quali preminente è l'ampliamento dell'ambito di tutela dell'interesse della prole, che resta al centro della nuova norma ed è esteso alla convivenza del genitore assegnatario con figli maggiorenni economicamente non autonomi.

La previsione di una più articolata e complessa valutazione, da parte del giudice, estesa ad elementi che non riguardano direttamente l'interesse della prole, ed il favore per il coniuge più debole non sono sufficienti a dare sicuro fondamento alla tesi secondo cui il legislatore del 1987 avrebbe eliminato il presupposto che condiziona l'applicabilità della disposizione dell'art. 155 - comma 4 cod. civ. nonché quella dell'art. 6 - comma 6 della legge n. 898-70, che sulla prima è dichiaratamente modellata.

Nell'uno come nell'altro caso il potere del giudice di attribuire il godimento della casa familiare ad un soggetto che su di essa non vanta alcun diritto, estromettendone il titolare, è di natura eccezionale, come la norma che quel potere conferisce. Esso può essere, pertanto, legittimamente esercitato solo in presenza ed in funzione delle situazioni dalla norma stessa previste, le quali giustificano, nella discrezionale valutazione del legislatore, la compressione del diritto di godimento dell'immobile ed il sacrificio del titolare per l'esigenza di tutelare con tale mezzo gli interessi della prole, ritenuti prioritari e prevalenti. Se così non fosse, il provvedimento di assegnazione si tradurrebbe - come ha osservato il Procuratore Generale nel corso della discussione orale - in una sorta di "esproprio senza indennizzo" di dubbia legittimità costituzionale.

Non diversamente da quanto stabilito con riferimento alla disposizione parallela dell'art. 155 - comma 4 cod. civ., la locuzione "spetta a preferenza" va interpretata nel contesto ed all'interno della fattispecie regolata dalla norma: la scelta preferenziale deve intendersi riferita - come ha precisato la sentenza n. 2494-82 - non già al "soggetto destinatario dell'assegnazione", ma allo "stesso provvedimento di assegnazione", nel senso che l'alternativa all'assegnazione in favore del coniuge affidatario della prole (o convivente con figli maggiorenni non autonomi) non consiste nell'assegnare

la casa al coniuge che di tale qualifica sia privo, ma nella possibilità di non emettere il provvedimento, pur in presenza della situazione - presupposto, e di lasciare quindi l'immobile nella disponibilità del coniuge proprietario o titolare di altro diritto di godimento.

Anche l'espressione "in ogni caso" (riferita all'obbligo del giudice di valutare anche le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione nonché di favorire il coniuge più debole) deve essere interpretata in coerenza con le condizioni di applicabilità e con la funzione della norma, come innanzi individuate: una valutazione comparativa, ai fini dell'assegnazione, tra l'interesse dei figli a rimanere nella casa familiare, insieme al genitore con il quale vivono, e le altre finalità ed esigenze indicate dalla legge, in tanto può essere compiuta in quanto esistano entrambi i termini del confronto. Il giudice è, dunque, obbligato a valutare gli anzidetti elementi ed a favorire, in quanto possibile, il coniuge più debole in ogni caso in cui sussistano le situazioni ed i presupposti ai quali resta subordinato l'esercizio del potere di disporre autoritativamente dell'uso della casa familiare anche in deroga al diritto di uno dei coniugi. In tale ipotesi il giudice potrà provvedere all'assegnazione in base al criterio preferenziale dettato dalla legge, privilegiando il genitore affidatario della prole minorenni o convivente con figli maggiorenni non indipendenti; o, in alternativa, in presenza di soluzioni più vantaggiose per la prole che sconsiglino quella scelta o anche in considerazione delle finalità ed esigenze che il novellato art. 6 gli impone di valutare e che appaiano nettamente più meritevoli di soddisfacimento, potrà decidere - come si è detto - di non emettere il provvedimento di assegnazione a favore del coniuge che astrattamente possieda i requisiti per ottenerlo, lasciando l'immobile nella disponibilità del soggetto che ha il diritto di goderne, ancorché non sia né affidatario né convivente con figli maggiorenni.

Qualora, invece, quei presupposti - tuttora indefettibili - non sussistano (per mancanza di figli o perché questi hanno superato la maggiore età ed hanno raggiunto l'indipendenza economica), la norma è inapplicabile ed il giudice non ha il potere di emettere provvedimenti che incidano, sacrificandolo o limitandolo, sul diritto di godere e di disporre della casa familiare, spettante ad uno dei coniugi divorziati. In tal caso le esigenze del coniuge più debole potranno essere soddisfatte soltanto con il mezzo a tal fine previsto dalla legge, ossia mediante il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, a norma dell'art. 5 della legge n. 898, nella determinazione del quale dovrà tenersi conto anche del "valore economico" del perduto godimento dell'alloggio e della necessità, per il coniuge estromesso, di procurarsene un altro, sopportando il relativo costo.

5.2 - Alla stregua di tutte le considerazioni innanzi svolte il contrasto di giurisprudenza, della cui composizione queste Sezioni Unite sono state investite, va risolto con l'affermazione del seguente principio di diritto:

"Anche nel vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenni o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri".

6 - La sentenza impugnata, che non risulta conforme al principio sopra enunciato, va cassata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rinvio ad altra Corte d'Appello (che si designa in quella di Roma) per il riesame della questione controversa alla luce della soluzione accolta da queste Sezioni Unite.

Restano assorbiti gli ulteriori rilievi del ricorrente, riferiti al par. 3.2, lettere a) e c), i quali sono svolti nella subordinata prospettiva di una decisione diversa da quella adottata dalla Corte.

Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 17 marzo 1995.